



## Coordinamento Nazionale FLP-Interno



Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 44 - 00184 Roma  
Tel. 06.46547989 fax 06.46547954 [flp\\_interno@icloud.com](mailto:flp_interno@icloud.com) [www.filpinterno.it](http://www.filpinterno.it)

Segreteria Nazionale

Roma, 2 maggio 2014

Alla Agenzia per la Rappresentanza  
Negoziale delle Pubbliche  
Amministrazioni - Direzione  
Contrattazione I  
Via del Corso, 476 - 00186 Roma  
(c.a. *Dott.ssa Patrizia Colagiovanni*)  
e, p.c. Al Vicecapo Dipartimento per le  
Politiche del Personale dell'Amm.ne  
Civile e per le Risorse Strumentali e  
Finanziarie del Ministero dell'Interno  
*Prefetto Claudio Sgaraglia*  
Al Capo dell'Ufficio Relazioni Sindacali  
del Ministero dell'Interno  
Viceprefetto Vincenza Filippi

Oggetto: Risposta a nota 4022/2014 del 13.03.2014, indirizzata dall'A.Ra.N. al Ministero dell'Interno in materia di informazione su appalti informatici.

Con nota 4022/2014 del 13.03.2014, indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile, per le successive comunicazioni a questa O.S., codesta Agenzia ha espresso il proprio orientamento in ordine alla legittimità della richiesta di informazioni al Sindacato circa la concessione in appalto o in affidamento a soggetti terzi delle attività informatiche dell'Amministrazione e dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli anni 2012 e 2013.

Discriminando tra 1) il riconosciuto diritto all'informazione in ordine ad atti e provvedimenti che consenta alle OO.SS. di valutare nel complesso la portata degli stessi e le ricadute sul rapporto di lavoro dei dipendenti e 2) il diritto a conoscere "dati specifici e dettagliati circa le diverse iniziative realizzate", che invece non sarebbe previsto nell'ambito di partecipazione sindacale, è stato, altresì, sostenuto che il CCNL del 16 febbraio 1999 non prevede la concessione in appalto di attività proprie dell'amministrazione ovvero le innovazioni tecnologiche e organizzative tra le materie oggetto di "**informazione successiva**".

Inoltre, è stata esclusa l'informazione in tema di spending review, essendo limitato il confronto sindacale solo in merito agli aspetti relativi alla gestione degli esuberanti e alla mobilità, escludendo infine la possibilità di fare conoscere i dati riguardanti i processi di informatizzazione.

In merito, concordando con codesta Agenzia che la materia descritta non risulta inclusa tra quelle soggette a informazione successiva, si ritiene opportuno precisare



che, qualora sia sfuggito ai vostri Uffici, che l'esclusione appare consequenziale al fatto che la materia relativa a "concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge" è inclusa tra quelle soggette, addirittura ad informazione preventiva dal richiamato CCNL del 16 febbraio 1999 e successive modificazioni, art. 6, lett. A), comma 2, lett. i).

La citata disposizione prevede che anche in tale materia deve essere inviata "tempestivamente la documentazione necessaria", e in chiusura, che le materie per le quali è prevista l'informazione preventiva e successiva possono essere integrate nell'ambito della contrattazione di secondo livello in sede di amministrazione.

Sempre lo stesso CCNL del 16 febbraio 1999 all'art. 4 e successive modificazioni disciplina la contrattazione collettiva integrativa, prevedendo tra le materie ulteriormente regolabili anche - le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Amministrazione, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno.

Il vigente CCNI del Ministero dell'Interno - quadriennio 2006-2009, all'art. 3 "Relazioni Sindacali" stabilisce che *"in merito agli istituti di partecipazione disciplinati dal CCNL del 16 febbraio 1999, "b) l'informazione preventiva è fornita ai soggetti e nelle materie indicate all'articolo 6, lett. A), comma 2 del CCNL almeno 15 giorni prima, inviando contestualmente la documentazione necessaria"*.

E' chiaro, pertanto, che al fine di mantenere le giuste relazioni sindacali come previste dai contratti, l'omessa informazione preventiva obbligatoria, non può non comportare l'obbligo per l'Amministrazione, anche a propria tutela, di fornire le richieste notizie, anche a posteriori.

Riguardo al presunto mancato diritto all'informazione in tema di spending review, si chiede se il mantenimento di eventuali appalti informatici a fronte di una ipotetica dichiarazione di esubero di personale informatico dipendente dall'amministrazione non rientri proprio nel confronto sindacale in merito agli aspetti relativi alla gestione degli esuberanti e alla mobilità come evidenziato da codesta Agenzia.

Infine, vero è che l'art. 24 della legge n. 241/1990 e s.m. al comma 3 prevede che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, ma è anche vero che il comma 7 dispone che *"deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"*.

Essendo il Sindacato portatore di interessi diffusi dei lavoratori, conseguentemente e contrariamente a quanto sostenuto da codesta Agenzia, si ritiene che questa O.S. abbia diritto ad accedere ai dati relativi agli appalti informatici.

Si rimane in attesa di riscontro.

Il Coordinatore Generale FLP-Interno

Dario Montalbetti

